



ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

dott. Massimo Braganti

*nominato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 2268 del 27 dicembre 2019*

N. 329

DEL 30/03/2021

AVENTE AD OGGETTO:

Emergenza COVID - Convenzione Policlinico Città di Udine per ospitalità percorsi chirurgici - Approvazione schema contrattuale;

Con la partecipazione per l'espressione dei pareri di competenza:

del Direttore Amministrativo dott. Alessandro Faldon

del Direttore Sanitario dott.ssa Laura Regattin

del Direttore dei Servizi Sociosanitari dott. Denis Caporale

OGGETTO: Emergenza COVID - Convenzione Policlinico Città di Udine per ospitalità percorsi chirurgici - Approvazione schema contrattuale;

VISTI

- l'art.8-bis e seguenti del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 in materia di accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati stipulati al fine di assicurare i livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
- l'art.3, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020 che prevede espressamente il coinvolgimento delle strutture private, durante il periodo di emergenza COVID, in modo integrato con le attività erogate dalle aziende pubbliche, in termini di utilizzo sinergico delle risorse;

ATTESO che nell'attuale fase di emergenza pandemica che sta interessando il territorio di competenza aziendale, si è resa necessaria la complessiva riallocazione delle risorse umane e strumentali indispensabili per l'attuazione delle misure di contenimento della diffusione e di trattamento della malattia da COVID;

DATO ATTO che tale complessiva riallocazione ha interessato, fra l'altro, il personale infermieristico e assistenziale nonché i dirigenti medici anestesisti assegnati ai servizi chirurgici, comportando la significativa riduzione delle sedute operatorie disponibili;

RAVVISATA la necessità di garantire comunque la tempestiva effettuazione degli interventi chirurgici elettivi urgenti, in tutti i casi in cui un eventuale differimento potrebbe pregiudicarne gli esiti;

CONSIDERATO che l'unica struttura accreditata per prestazioni di ricovero nell'area udinese risulta essere il Policlinico Città di Udine Spa, e che la stessa si è resa disponibile a garantire direttamente l'effettuazione dei percorsi chirurgici urgenti facenti capo all'Azienda, accordando a tal fine l'accesso all'interno del proprio ambito strutturale ed organizzativo, da parte dei medici chirurghi aziendali;

RITENUTO pertanto di stipulare con il Policlinico Città di Udine Spa una convenzione volta a disciplinare l'accesso di medici chirurghi aziendali presso le strutture dello stesso, per l'effettuazione di interventi chirurgici elettivi urgenti, sui pazienti inseriti nelle liste d'attesa dell'Azienda individuati dalla Direzione sanitaria aziendale;

DATO ATTO che:

- le prestazioni erogate rimangono imputate a Policlinico Città di Udine che procederà alla fatturazione secondo le regole ordinarie, evidenziandone l'assoggettabilità alla disciplina di cui al presente provvedimento;
- l'attività dei medici chirurghi dipendenti dell'Azienda, che verrà svolta in orario di servizio e non si configurerà come attività libero-professionale, sarà rimborsata dalla struttura all'Azienda a fronte di regolare fattura emessa con riferimento ad un costo forfettario espressamente definito in base all'impegno standard; tale costo forfettario verrà integrato in caso di accertato impegno eccedente lo standard considerato;
- la convenzione si riferisce al fabbisogno di prestazioni che sarà di volta in volta individuato dalla Direzione Sanitaria aziendale, a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza pandemica;

VISTO lo schema di convenzione nel testo concordato con Policlinico Città di Udine SPA, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento e ritenuto di approvarlo ai fini della conseguente sottoscrizione;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura Affari Generali nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa, la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali dell'Ente, l'assenza di conflitto di interessi, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei Servizi Sociosanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- 1) approvare, ai fini della conseguente sottoscrizione, lo schema contrattuale che si allega quale parte integrante del presente provvedimento e che ha ad oggetto l'ospitalità da parte di Policlinico Città di Udine Spa, dei percorsi chirurgici urgenti facenti capo all'Azienda;

2) di dare atto che:

- le prestazioni erogate rimangono imputate a Policlinico Città di Udine che procederà alla fatturazione secondo le regole ordinarie, evidenziandone l'assoggettabilità alla disciplina di cui al presente provvedimento;
 - l'attività dei medici chirurghi dipendenti dell'Azienda, che verrà svolta in orario di servizio e non si configurerà come attività libero-professionale, sarà rimborsata dalla struttura all'Azienda a fronte di regolare fattura emessa con riferimento ad un costo forfettario espressamente definito in base all'impegno standard per ogni tipo di intervento; tale costo forfettario verrà integrato in caso di accertato impegno eccedente lo standard considerato;
 - la convenzione si riferisce al fabbisogno di prestazioni che sarà di volta in volta individuato dalla Direzione Sanitaria aziendale, a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza pandemica;
- 2) di dare atto che i costi conseguenti, riferiti alle prestazioni erogate al netto delle prestazioni fornite dai medici chirurghi aziendale, faranno carico al conto 305.100.350.400.30 "Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private" del corrente esercizio.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore Amministrativo
dott. Alessandro Faldon

Il Direttore Sanitario
dott.ssa Laura Regattin

Il Direttore dei Servizi Sociosanitari
dott. Denis Caporale

Il Direttore Generale
dott. Massimo Braganti

Allegati:

1	Convenzione attivita chirurgica.pdf
---	-------------------------------------

Uffici notificati:

Affari Generali
Programmazione e controllo di gestione

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALESSANDRO FALDON

CODICE FISCALE: FLDLSN63E04C957S

DATA FIRMA: 30/03/2021 17:53:15

IMPRONTA: 64F9765AA5330D346B6143295E439373E69C7E170EC9563A2C0FAD41D06A6CEC
E69C7E170EC9563A2C0FAD41D06A6CECCC12C559E2FD57CD6C7F233B6FA85622
CC12C559E2FD57CD6C7F233B6FA85622C04A6A26B11FC9B74A697C60545852C7
C04A6A26B11FC9B74A697C60545852C717FDF7DF65C7BE1B52B35723351FE9ED

NOME: DENIS CAPORALE

CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X

DATA FIRMA: 30/03/2021 18:02:21

IMPRONTA: 80F3B1B0646535C3252A06E5D80518158F499B34335ABF2E4D81BDA3E8B05F10
8F499B34335ABF2E4D81BDA3E8B05F1047CE22B97F9B25D8EBCA123D1C377FFC
47CE22B97F9B25D8EBCA123D1C377FFC3353911C830A7BB09D6BFEC5F6B891D5
3353911C830A7BB09D6BFEC5F6B891D503FB9C13EDC8FB7555735890EC56335A

NOME: MASSIMO BRAGANTI

CODICE FISCALE: BRGMSM58P17I155G

DATA FIRMA: 30/03/2021 18:06:38

IMPRONTA: 84BC2B2A955C19F8157F26D55A297B89ED6E688B5A767A5AF683A47C458E3D0E
ED6E688B5A767A5AF683A47C458E3D0E32AD1BB0EA27B1BFD705619D2D604424
32AD1BB0EA27B1BFD705619D2D6044249BDA9DAC5A2C53997BE4BBF4F786F646
9BDA9DAC5A2C53997BE4BBF4F786F6463DC7E6602E02E89A88EB2FCB1C0B492A

NOME: LAURA REGATTIN

CODICE FISCALE: RGTLRA70L69L483A

DATA FIRMA: 31/03/2021 12:01:47

IMPRONTA: 1025DE8C3751B6899CEA4C8532FABA9E5FA45E0ECA5C7B7845A8338CD871406E
5FA45E0ECA5C7B7845A8338CD871406ED3FC3AB33E1AB8926B768B2C045CC00E
D3FC3AB33E1AB8926B768B2C045CC00E4914B8AB37320E6A4C0EB3B856D30A0D
4914B8AB37320E6A4C0EB3B856D30A0D64161C2FC0AE19D130AF6AFFB21879E1

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO

DELL'ATTIVITA' CHIRURGICA NO COVID-19 TRA

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale di seguito, per brevità, indicata anche come "Azienda", Partita IVA e Codice Fiscale 02985660303, con sede in Via Pozzuolo n. 330 Udine, rappresentata dal Direttore Generale dott. Massimo Braganti, nato a Sansepolcro AR il 17/09/1958, ove sopra domiciliato per la carica ed agli effetti della presente Convenzione

E

Il Policlinico Città di Udine S.p.A. – Casa di Cura Privata, di seguito, per brevità, indicata anche come "Struttura", Partita IVA e Codice Fiscale 00158790303 con sede in Viale Venezia n.410 Udine, rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore dott. Claudio Riccobon, nato a Trieste il 05/03/1962, ove sopra domiciliato per la carica ed agli effetti della presente Convenzione
entrambe di seguito anche "Parti"

PREMESSO CHE

In questo momento la situazione degli ospedali di ASUFC per quanto riguarda i pazienti COVID è estremamente critica con un esaurimento dei posti convertiti disponibili. Pertanto si sono resi necessari ulteriori interventi quali la riduzione dell'attività chirurgica oltre a una serie di interventi organizzativi finalizzati al recupero del personale in particolare anestesisti e personale infermieristico.

Considerata la disponibilità da parte della Struttura a fornire spazi e personale per garantire sedute operatorie per pazienti di ASUFC, con il contributo di operatori della medesima Azienda Sanitaria.

Atteso che la Struttura ha a suo tempo sottoscritto con l'Azienda un accordo per l'erogazione di prestazioni assistenziali ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 502/1992 e che

risulta essere l'unica Struttura avente sede operativa nel territorio udinese, accreditata per prestazioni di ricovero.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Per la durata dell'emergenza sanitaria, la Struttura si impegna a consentire l'accesso presso le proprie strutture alle equipe chirurgiche dell'Azienda per l'effettuazione di interventi chirurgici NO COVID elettivi su pazienti inseriti nella lista di attesa dell'Azienda, di volta in volta comunicati dalla Direzione Sanitaria o suo delegato.

La Struttura s'impegna a consentire alle equipe chirurgiche dell'Azienda, l'accesso e l'uso delle sale operatorie nonché di qualsiasi altro servizio alle stesse correlato, necessario alla esecuzione degli interventi chirurgici, garantendo allo scopo la disponibilità dei necessari servizi e connesse risorse diagnostiche e terapeutiche.

La Struttura assicura l'assistenza anestesologica, compresa la valutazione del rischio anestesologico, ed infermieristica durante l'intervento chirurgico ed in generale l'assistenza clinica durante l'intera degenza dei pazienti, come pure l'uso delle piattaforme produttive quali i blocchi operatori, le aree di degenza e quant'altro necessario alla completa e sicura gestione del caso.

La degenza ordinaria dei pazienti presso la Struttura avviene sotto la responsabilità clinica e medico-legale della medesima Struttura attraverso il proprio personale, che avrà cura di garantire la continuità assistenziale nelle 24 ore. Sarà comunque compito delle equipe chirurgiche dell'Azienda valutare i pazienti nel decorso post

operatorio in regime di consulenza quotidiana e di chiamata in pronta disponibilità e disporre la loro dimissione.

Resta ferma la responsabilità della Direzione Sanitaria della Struttura in ordine alla complessiva conduzione ed organizzazione del percorso di accettazione e di degenza ordinaria durante l'intera durata del ricovero del paziente, fatta salva la responsabilità della componente chirurgica dell'Azienda per quanto attiene la selezione dei pazienti e l'attività svolta in sede di gestione e conduzione dell'intervento.

Art. 3 – Modalità organizzative e procedure di sicurezza

L'Azienda, attraverso la Direzione Sanitaria, o suo delegato, si relaziona, ai fini della organizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, così come definite ai sensi del precedente articolo 2, alla Direzione Sanitaria della Struttura anche con riguardo ai volumi ed alle modalità del ricovero da attivare.

Nello svolgimento delle attività richiamate nella presente Convenzione dovranno essere rispettate tutte le procedure di sicurezza e tutte le procedure igieniche in vigore presso la Struttura sia in essere alla data di sottoscrizione del presente atto sia quelle che verranno poste in essere successivamente alla formalizzazione del medesimo accordo e comunicate dalla Struttura all'Azienda.

Le risorse strumentali e materiali (tecnologie, materiali monouso e poliuso, DPI, ecc.) che si rendono necessarie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione ai fini della spesa saranno a carico della Struttura.

Art. 4 – Flussi informativi ed economici

Il complessivo percorso esitato dagli interventi chirurgici effettuati dalle equipe dell'Azienda rimane imputato alla Struttura ospitante che è responsabile dell'individuazione del corretto regime di ricovero, e viene ricondotto ai flussi informativi relativi alle attività di ricovero di pertinenza della medesima Struttura anche

ai fini della definizione e del riconoscimento dei correlati DRG (diagnosis related group) e della riconducibilità dell'intervento alla presente Convenzione; la Struttura procede, a tal fine, alla relativa fatturazione nei confronti dell'Azienda secondo le regole ordinarie.

Per le attività di esecuzione e conduzione degli interventi da parte del personale dell'Azienda, comprovate da copia del registro operatorio, la Struttura riconosce all'Azienda, in via forfettaria, il rimborso dei correlati costi, stabiliti in via convenzionale nella misura percentuale del 10% del DRG nel caso di utilizzo di un chirurgo e nella misura percentuale del 15% del DRG nel caso di utilizzo del 1° e del 2° operatore chirurgico.

La Direzione sanitaria dell'Azienda e la Direzione Sanitaria della Struttura rappresentano i punti di contatto operativi per lo scambio e la diffusione bidirezionale di informazioni, documenti, procedure, ordini di servizio, ecc. nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5 – Coperture assicurative e sorveglianza sanitaria

L'Azienda dichiara di avere sottoscritto polizza assicurativa attiva con massimale adeguato a copertura del rischio di eventuali danni subiti da terzi, direttamente ascrivibili all'operato del proprio personale per effetto del presente Protocollo.

La Struttura garantisce adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi, per danni derivanti dalla conduzione dei propri fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate all'interno della medesima Struttura, nonché, infine, per eventuali danni a terzi in conseguenza delle attività non direttamente ascrivibili al personale dell'Azienda.

Il personale dell'Azienda è tenuto, comunque, ad uniformarsi ai regolamenti aziendali e di sicurezza in vigore presso la Struttura.

Fermo restando quanto previsto nel presente protocollo, le parti danno atto che la Struttura, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà al personale dell'Azienda informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui all'art. 65, comma 2 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i., per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti; la Struttura è tenuta all'aggiornamento anche del DVR in termini di interferenza connessa all'operatività del personale dell'Azienda.

La sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. n. 81/08 e al D.lgs. n. 230/95 nei confronti del personale dell'Azienda impiegato nel servizio è a carico della stessa Azienda

Art. 6 – Sorveglianza COVID-19

Al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di contagio di personale e pazienti da COVID-19, l'Azienda informa tempestivamente dell'eventuale sorveglianza sanitaria speciale attivata nei confronti di componenti delle equipe chirurgiche operanti presso la Struttura.

L'Azienda comunica, inoltre, gli esiti di eventuali tamponi e di indagini sierologiche effettuati sui componenti delle stesse equipe.

I chirurghi dell'Azienda aderiscono rigorosamente alle istruzioni interne alla Struttura per la prevenzione e il controllo del COVID-19 ed utilizzano accuratamente i DPI previsti che dovranno essere forniti dall'Azienda stessa.

In caso di esposizione ospedaliera a contatti a rischio, l'indagine epidemiologica sarà condotta dalla Struttura e i risultati saranno comunicati all'apposito Servizio dell'Azienda per le attività della sorveglianza sanitaria.

Art. 7 – Trattamento dati

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del rapporto.

L'Azienda, nella fase iniziale e finale del percorso chirurgico regolato dalla presente convenzione, opera come autonomo Titolare del trattamento, mentre nelle varie fasi del percorso le Parti sono qualificate Contitolari del trattamento dei dati.

Le Parti, pertanto, nel perimetro della propria autonomia, nei confronti del proprio personale e per una parte delle attività previste dal presente Protocollo e dal Disciplinare, mantengono la rispettiva qualifica di Titolari autonomi del trattamento ex art. 24 del Regolamento UE 2016/679 e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria nazionale in materia di protezione dei dati.

Le Parti si trovano in posizione di contitolarità, determinando congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento. Rimane inteso che il trattamento dei dati personali sarà comunque effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione della convenzione che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione produce effetti dalla data di relativa sottoscrizione e sino al termine dello stato di emergenza di cui alle premesse ferma restando la facoltà di

risoluzione anticipata unilaterale da parte dell'Azienda in caso di motivate esigenze da comunicare con preavviso di dieci giorni.

I termini della presente convenzione possono essere oggetto di modifiche a seguito di successive intervenute disposizioni normative e/o regolamentari.

Art. 9 – Foro competente

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Udine.

Art.10 – Clausole fiscali

La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, in forma digitale, è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972.

L'onere dell'imposta di bollo, come pure tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto, è a carico dell'Azienda che lo assolverà in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine n.27 del 02.01.2015.

È altresì soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte che intende avvalersene.

per l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Il Direttore Generale

dott. Massimo Braganti

Per Policlinico Città di Udine S.p.A.

Il Legale Rappresentante

dott. Claudio Riccobon

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ALESSANDRO FALDON

CODICE FISCALE: FLDLSN63E04C957S

DATA FIRMA: 30/03/2021 17:53:11

IMPRONTA: 66051BE07B6DE59253392A2F382221178951E200E042A00B4B2574CD5EFF7684
8951E200E042A00B4B2574CD5EFF7684D87BCC2A72F323C8D8D54597EAD0D4A1
D87BCC2A72F323C8D8D54597EAD0D4A126E246EF80A5F87E5780D3470D0DE455
26E246EF80A5F87E5780D3470D0DE4557FDD1583E2B6D2DAD323CD60CD286891

NOME: DENIS CAPORALE

CODICE FISCALE: CPRDNS75M11C758X

DATA FIRMA: 30/03/2021 18:02:53

IMPRONTA: 62860DED9CC6A222F2AF2D15D0604E11365B5E7D8C8D715208411B1C32D51F1E
365B5E7D8C8D715208411B1C32D51F1EC0559CB42A6EB0D77AB030D6CACAE0F8
C0559CB42A6EB0D77AB030D6CACAE0F81B864A47AEA3A3E329A401E5D47CF364
1B864A47AEA3A3E329A401E5D47CF364BEF3D7AABE47022D862D6F2FAAE21916

NOME: MASSIMO BRAGANTI

CODICE FISCALE: BRGMSM58P17I155G

DATA FIRMA: 30/03/2021 18:06:33

IMPRONTA: 96DDE206A96D2D29F0E5B649ABBFC9D349D4F1E92472F03835A4B37454EDA832
49D4F1E92472F03835A4B37454EDA8322FA348097A7E3C171E5D98200A7048EF
2FA348097A7E3C171E5D98200A7048EF559531368AAE88AF4085895A7ED7E1B4
559531368AAE88AF4085895A7ED7E1B4E4C63D68F7570AC0065FF461F8736A97